



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./1394/655

Informativa n. 65 del 23 giugno 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Assemblea Generale: disponibile il materiale

Il Consiglio nazionale con l'Informativa n. 31 del 12 giugno segnala la pubblicazione dei materiali relativi all'Assemblea Generale dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svoltasi a Roma lo scorso 8 giugno 2017.

[\(per saperne di più\)](#)

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'obbligo formativo in misura ridotta nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di giugno 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di giugno 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
29 giugno 2017	Ciclo di incontri presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere	Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Via Santagata	2
30 giugno 2017	Il referto annuale di controlli interni e le nuove linee guida della Corte dei Conti per l'esercizio 2016	Sala Convegni Grand Hotel Vanvitelli Caserta	4
6 luglio 2017	Fiscalità dell'auto	M.CAR Viale Carlo III 191 San Nicola la Strada	4
11 luglio 2017	L'organizzazione: Il counselling nel contesto organizzativo	Sala Convegni ODCEC Caserta	3

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

Manovrina 2017: le novità per gli Enti locali in materia di personale

Riveste interesse per i Comuni la deroga al d.l. 78/2010 (convertito) laddove fissa "le assunzioni del personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" (art. art. 9, c. 28). Ora, con il d.l. 50/2017 i Comuni possono derogare al limite richiamato e procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, fermo restando le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica. Sono stabiliti altri due elementi: a) i contratti devono avere, da subito, copertura di cassa e derivare "da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati"; b) le assunzioni devono essere finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali". Altro elemento di novità è contenuto al c. 4 dell'art. 22 che modifica il d.l. 78/2010 laddove stabilisce nei confronti dei titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni il solo rimborso delle spese sostenute e la corresponsione di eventuali gettoni di presenza in misura non superiore l'importo di 30 euro. Il d.l. 50/2017 esclude dalle disposizioni citate gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali. E' richiesto che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Ancora, il d.l. 50/2017 innova la legge 190/2014 laddove stabilisce "il divieto per province e regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità" (art. 1, c. 420). Il divieto di assunzione non trova applicazione per la copertura di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province e delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali (art. 22, c. 5).

Spending review: nel 2017 risparmiati 30 miliardi sul 2014

Si è svolta lo scorso 20 giugno, presso la Sala della Lupa alla Camera dei Deputati, la presentazione della prima Relazione sulla revisione della spesa, tenuta dal commissario del Governo per la spending review, Yoram Gutgeld. Ad intervenire sono giunti il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

Spending review: i risparmi significativi e il blocco del turnover

All'interno del dossier si afferma che nel triennio 2013-2016 il personale pubblico è diminuito, soprattutto per effetto del "famigerato" blocco del turnover, del 3.8% (85mila dipendenti in meno) con punte del 7% nei soli ministeri. Risparmi significativi sono stati realizzati con il rafforzamento della centralizzazione degli acquisti PA: +13% tra il 2014 e il 2016. La spesa per forniture presidiata con il metodo Consip è salita nello stesso periodo del 27%. Complessivamente a fine 2016 l'ammontare della spesa corrente al netto degli interessi sul debito e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, su cui si è concentrata la spending review, ammontava a 368 miliardi mentre quella considerata "aggregabile" al netto dei trasferimenti alla Ue e di partite di giro è stata invece di 327, 7 miliardi.

IN PRIMO PIANO

Tradotti i principi sugli incarichi di assurance

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali sugli incarichi di assurance, editi da International Federation of Accountants (IFAC). I principi sono corredati da un Framework di riferimento, che ne facilita la comprensione, e da una Prefazione che illustra il grado di autorevolezza degli standard internazionali e delle altre pronunce dell'IFAC.

[Per saperne di più](#)

Agenzia delle Dogane - Incontro informativo: "I benefici per le imprese connessi all'autorizzazione AEO ed al fascicolo elettronico per lo sdoganamento delle merci"

L'Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Caserta - ha organizzato l'incontro informativo che ti terrà il giorno 27 giugno 2017 – h. 10.30 presso l'Interporto Sud Europa in Maddaloni (CE), c/o Uffici Gruppo Barletta . L'incontro vuole essere l'occasione per approfondire ed informare gli operatori economici, le associazioni di categorie e le categorie professionali dei benefici connessi allo status Operatore Economico Autorizzato (AEO) alla luce delle novità contenute nel Nuovo Codice Doganale dell'Unione in vigore dal 1 maggio 2016. Durante l'incontro ci saranno cenni anche sul Fascicolo Elettronico.

[Scarica la brochure](#)

Abusivo il professionista che svolge attività tipiche dopo l'uscita dall'albo

L'errore sulla normativa applicabile non scusa l'esercizio abusivo della professione. L'art. 348 c.p. prevede che chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30827 – depositata ieri – un dottore commercialista, successivamente alla sua cancellazione dall'albo, si era occupato per vari anni, reiteratamente, della tenuta e della trasmissione di documentazione fiscale. Si tratta di attività esplicitamente riservate ai professionisti iscritti all'albo, riguardo alle quali anche le Sezioni Unite hanno precisato che, in quanto normativamente tipiche dei commercialisti, possono essere svolte soltanto da loro (e dagli iscritti ad altri albi le cui leggi ordinamentali le dovessero contemplare) come attività abituale, organizzata e retribuita (Cass. SS.UU. n. 11545/2012). Il professionista imputato adduceva, tuttavia, la propria buona fede avendo compiutamente rappresentato la propria situazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e ritenendo che la contestuale iscrizione all'Istituto nazionale revisori legali fosse sufficiente per espletare la propria attività. Dal punto di vista giuridico, mancherebbe in tal caso l'elemento soggettivo del dolo (coscienza e volontà) che deve necessariamente caratterizzare il delitto di cui all'art. 348 c.p., come ogni fattispecie penalmente rilevante. Va ricordato che l'errore di fatto, come falsa rappresentazione che nel diritto penale può escludere la sussistenza dell'elemento psicologico, rileva se il soggetto si rappresenta la realtà di fatti che, se effettivamente sussistessero, escluderebbero l'antigiuridicità del suo comportamento, mentre l'ignoranza che riguarda la norma integratrice del precetto penale non costituisce errore sul fatto (art. 47 c.p.), ma ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile (art. 5 c.p.). L'art. 47 comma 3 c.p. prevede che escluda il dolo solo l'errore relativo alle norme extrapenalistiche che non integrano quella incriminatrice, cioè l'errore su quelle norme destinate in origine a regolare i rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, esplicitamente o implicitamente, dal precetto penale. Non

rileva, invece, l'errore che ricade sulle norme extrapenalistiche che contribuiscono a completare la descrizione della fattispecie penale. L'art. 348 c.p. è, appunto, norma penale in bianco perché presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni. La Cassazione precisa, pertanto, che l'errore sulle norme richiamate da questo articolo è parificabile a errore sulla legge penale e non ha valore esimente ai sensi dell'art. 47 c.p. Si tratta di un errore di diritto in quanto tale inescusabile. In questo quadro normativo, i giudici di legittimità confermano quanto stabilito dalla Corte d'Appello nella sentenza di condanna, per cui "la pretesa buona fede dell'imputato deve escludersi con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata del medesimo, il cui grado di diligenza richiesto nella conoscenza della normativa in oggetto era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilità dell'errore". L'errore invocato a propria difesa sarebbe allora un errore di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze professionali dell'imputato: secondo i giudici, egli ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi competenti, i requisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell'attività professionale abusivamente esercitata. Questa conclusione vale a maggior ragione considerando che l'imputato non era agli inizi della sua carriera professionale. La Cassazione conferma, così, la condanna con l'esclusione anche delle circostanze attenuanti generiche perché incompatibili con la personalità dell'imputato, in relazione al prolungato periodo in cui l'illecita condotta è stata reiteratamente posta in essere dallo stesso.

ODCEC di Biella: rivista *Il Commercianti@lista*® lavoro e previdenza - anno VI n. 4

In allegato la rivista *Il Commercianti@lista*® lavoro e previdenza - anno VI n. 4. La collaborazione alla rivista è aperta; qualora siate interessati, l'ODCEC di Biella è lieto di ospitare i vostri interventi; basterà in tal caso prendere contatti con il direttore della rivista, il Dott. Domenico Calvelli, per tramite della nostra segreteria (015.33619).

[Leggi la rivista](#)

Nota informativa su notifiche Pec e azioni esecutive AER in vigore dal primo luglio 2017

La Commissione Contenzioso tributario dell'Ordine di Milano ha redatto una dettagliata nota riguardante le novità in tema di notifiche PEC e azioni esecutive della nuova Agenzia Entrate Riscossione (AER), che entreranno in vigore dal prossimo primo luglio. In particolare l'attenzione è focalizzata sulle importanti disposizioni contenute nell'articolo 7 quater "Disposizioni in materia di semplificazione fiscale" del Decreto legge n. 193/2016. Per consultare il testo completo della nota, [clicca qui](#)

Antiriciclaggio: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della direttiva UE

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19.06.2017 il D.Lgs. del 25 maggio 2017 n. 90 che, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849), detta misure idonee a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza della condotta degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Nel nuovo decreto Antiriciclaggio si evidenzia un inasprimento del sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ovvero:

- salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
- salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
 - dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
 - del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
 - della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
 - della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui sopra è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro, è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

[Leggi il decreto](#)

Valutazione del rischio di riciclaggio con procedure adeguate

L'intero sistema di prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo congegnato dalla quarta direttiva antiriciclaggio ruota intorno al concetto di valutazione del rischio. Quest'ultimo è già presente nella terza direttiva, tanto è vero che il DLgs. 231/2007 all'art. 20 del testo vigente – anche se per poco – ne recepisce i contenuti, imponendo ai soggetti obbligati di parametrare le misure di adeguata verifica della clientela al coefficiente di rischio riscontrato con riferimento sia al cliente, sia alla prestazione/rapporto professionale. Accogliendo le raccomandazioni GAFI del 2012, il legislatore comunitario amplia il suddetto principio, ponendolo quale riferimento, da un lato, nell'adozione dei presidi da parte dei soggetti obbligati e, dall'altro, alla base dell'azione di controllo delle autorità. La relazione illustrativa al decreto attuativo della quarta direttiva (in attesa di pubblicazione) dedica particolare attenzione al tema della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri e alla definizione, da parte dei medesimi, di adeguate politiche di mitigazione; si evidenzia come la sua applicazione debba riguardare gli assetti nazionali, l'azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati. Questi ultimi sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Agli adempimenti dei soggetti obbligati il nuovo decreto dedica gli artt. 15 e 16. L'art. 15 affida alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione il compito di stabilire criteri e metodologie per analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali i soggetti obbligati sono esposti nello svolgimento della propria attività, tenendo conto della natura della stessa e delle dimensioni dei diversi soggetti. Le procedure adottate da questi ultimi dovranno essere "oggettive e coerenti" rispetto a tali criteri e metodologie e dovranno tener conto del rischio associato alla tipologia di clientela e all'area geografica di operatività; nel successivo art. 17 sono poi declinati i criteri di valutazione, invariati rispetto a quelli attualmente previsti dall'art. 20 del DLgs. 231/2007. La valutazione del rischio così effettuata dovrà essere documentata, aggiornata periodicamente e messa a disposizione di autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione per l'esercizio delle funzioni di controllo. L'art. 16 impone ai soggetti obbligati l'adozione di presidi e l'attuazione di controlli e procedure, adeguati per natura e dimensione, ai fini della gestione e mitigazione del rischio individuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 15. Anche in questo caso è compito di autorità di vigilanza e organismi di autoregolamentazione individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base a cui i soggetti obbligati dovranno adottare specifici presidi, controlli e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché, ove reputato necessario, introdurre una funzione antiriciclaggio ed eventualmente nominare un responsabile della funzione antiriciclaggio. Sul punto, viene correttamente richiamato il secondo comma dell'art. 11, che affida agli organismi di autoregolamentazione, vale a dire agli enti esponenziali rappresentativi delle categorie professionali, il compito di elaborare e aggiornare le regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione. Per i professionisti destinatari della normativa si delinea una situazione del tutto nuova, alla luce delle modifiche normative brevemente descritte. Ad oggi, la valutazione del rischio viene effettuata dai professionisti obbligati con modalità tutt'altro che univoche: data l'assenza di prescrizioni attuative dell'art. 20, infatti, per molto tempo non è apparso ben chiaro che detta valutazione doveva essere formalizzata in modo da poterne dare evidenza e tracciabilità. Con le linee guida per l'adeguata verifica della clientela, emanate nel 2008 e aggiornate nel 2011, il CNDCEC ha elaborato un primo format per la valutazione del rischio; poi, con la pubblicazione del manuale delle procedure operative per gli studi professionali, ha fornito un nuovo e più completo modello. In entrambi i casi l'intento è stato quello di fornire ai professionisti uno strumento per adempiere nel modo più omogeneo possibile, in ragione del principio di "oggettività" che impone a ogni soggetto obbligato di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà nel caso concreto e ferma restando la "soggettività" derivante dalla circostanza che solo il professionista, venendo a contatto con il cliente, alla luce delle sue esperienze e conoscenze è in condizione di apprezzare tutti gli aspetti e di effettuare una valutazione completa. Va da sé che i modelli finora elaborati sono destinati a essere sostituiti dalle procedure "oggettive e coerenti" che i professionisti dovranno adottare secondo le indicazioni fornite dai rispettivi organismi di autoregolamentazione e vagliate dal Ministero dell'Economia.

Split payment anche per gli Ordini professionali. CNDCEC chiede tempo per adeguarsi

L'articolo 1 del Decreto legislativo n. 50/2017 (il cui Disegno di legge di conversione è stato appena approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica) ha esteso la platea degli enti tenuti ad adeguarsi allo split payment, il meccanismo di scissione dei pagamenti che comporta la corresponsione dell'IVA sull'acquisto di beni e prestazione di servizi direttamente all'Erario, non più al fornitore. Ne ha dato notizia il CNDCEC nell'**Informativa n. 32 del 15 giugno 2017**. In particolare, l'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, in virtù delle

modifiche apportate dal DL, ora prevede che il meccanismo coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009, includendo con ciò gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali, ivi compresi gli Ordini professionali. Poiché è esiguo il lasso temporale per adeguarsi alla novità di legge, considerata poi l'assenza di un Decreto ministeriale attuativo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto che differissero gli obblighi derivanti dalle nuove norme, se non altro quelli di pagamento all'Erario dell'IVA addebitata in fattura dai fornitori, perché si disponga del giusto tempo per adeguare le procedure amministrative come le gestionali, al fine del rispetto della disposizione.

Job's Act per i Professionisti

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 135 del 13 giugno, la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, si applica ai lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, ai lavoratori parasubordinati e ai collaboratori occasionali.

[Consulta la Legge n. 81/2017](#)

Start-up: evidenza dei soci fiduciari

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato Circolare 3699/C del 13 giugno 2017 – Start-up, evidenza dei soci fiduciari.

[\(per saperne di più\)](#)

Agenzia delle Entrate – Software per la compilazione e la stampa del Mod. 730/2017

Publicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate un software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o le incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nelle dichiarazioni del modello 730/2017 e nei relativi allegati.

[Leggi la notizia](#)

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di giugno.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Cirillo Raffaele	39/2017	12.06.2017	Tumino Ernesto	Sabatino Maria Ausilia
Gimam Srl	38/2017	01.06.2017	Schioppa Valeria	Pugliese Marco

Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati

Gli ultimi provvedimenti

- **Provvedimento del 16/05/201**
Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
[Consulta il documento](#)

Le ultime risoluzioni

- **Risoluzione n. 62 del 24/05/17**
Interpello ordinario - stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della fusione in caso di fusione c.d. inversa
[Consulta il documento](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione "**Formazione**" presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, [consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo